



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

SCHEDA DI SICUREZZA PREPARATI PERICOLOSI

Sulla G.U. n. 189 del 13.08.2002, è stato pubblicato il decreto 07 settembre 2002, titolato "Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio".

Il decreto obbliga colui che immette sul mercato una sostanza o un preparato, di fornire gratuitamente all'utilizzatore una scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura.

La scheda informativa in materia di sicurezza qualora sia riferita a preparati classificati come pericolosi ai sensi rispettivamente del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e della direttiva 1999/45/CE, dovrà contenere le informazioni previste dall'allegato al presente decreto.

Questa scheda dovrà essere predisposta anche per quelle sostanze non classificate pericolose, ma che contengono, almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente, in concentrazioni individuali variabili dal 1 % in peso per i preparati non gassosi allo 0,2% in volume per i preparati gassosi.

La scheda dovrà essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento.

Il decreto entrerà in vigore:

- a) a decorrere dal 30 luglio 2002 per le sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174;
- b) a decorrere dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati dai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26 febbraio 2000, n. 174.

Copia integrale del provvedimento, può essere scaricata direttamente dal sito dell'Associazione sezione Ambiente www.api.bs.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Uff. Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.